



## TRIBUNALE DI BRINDISI

### Presidenza

**OGGETTO: circolare 30/12/2024 n. 265462.U - Legge di bilancio 2025 – Disposizioni in materia di contributo unificato e di importi spettanti alla cassa previdenziale dei cancellieri – Linee Guida.**

La legge finanziaria 2025 ( 30 dicembre 2024 n. 207) ha introdotto alcune importanti novità in materia di contributo unificato, inserendo all’art. 14 D.P.R. 30/5/2002 nr.115 il co. 3.1 che così recita: *“Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge”* (art. 1, comma 812, L. nr. 207/2024).

Ne deriva che nei processi civili instaurati dal 1° gennaio 2025 non è più possibile procedere all’iscrizione a ruolo senza il preventivo pagamento del contributo unificato.

Due le ipotesi previste:

- a) nelle cause il cui contributo è pari o inferiore a € 43,00 il pagamento dell’intero importo dovuto è condizione per accogliere la richiesta di iscrizione a ruolo;
- b) nelle cause in cui sia dovuto un contributo superiore a 43,00, per iscrivere a ruolo sarà sufficiente versare l’importo di € 43,00. In tal caso -di pagamento parziale- la causa viene comunque iscritta a ruolo e l’ufficio procederà al recupero coattivo della restante somma dovuta.

Con specifico riferimento alle cause di lavoro, è noto che il regime fiscale è stato modificato dall’art. 37, co. 6°, lett. b), n. 2, D.L. nr. 98/2011, convertito con L. 15/7/2011 nr. 111, che ha introdotto la previsione del pagamento del contributo unificato per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego.

Tali controversie risultano attualmente soggette all’obbligo del pagamento del contributo unificato solo se le parti *“sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto dall’art. 76”* (art. 9, co. 1 bis, D.P.R. nr. 115/2002).

Sono pertanto esentati dal pagamento del contributo unificato coloro che non superano tale soglia.

Secondo quanto previsto dall’art. 10, co. 6°, D.P.R. nr. 115/2002, *“ la ragione dell’esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo”* e il funzionario è tenuto a verificare tale dichiarazione ai sensi dell’art. 15 del medesimo T.U.

Come precisato dal Ministero della Giustizia nella risposta a quesito dell'8/8/2024, *“in mancanza della dichiarazione di esenzione e in assenza della documentazione richiesta dall'art. 76 del D.P.R. nr. 115/2002 sulle condizioni reddituali della parte, le cause di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria o di pubblico impiego non potranno considerarsi esenti dal contributo unificato”*.

La presenza della dichiarazione di esenzione reddituale in materia di lavoro e previdenza, dunque, impone al funzionario addetto alle iscrizioni sul Registro Generale ministeriale una particolare attenzione sulla presenza e sulla ritualità dell'autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti, la stessa costituendo requisito indispensabile per beneficiare dell'esenzione dal pagamento (e, dunque, per ottenere l'iscrizione a ruolo senza versamento del C.U.).

Intuibili le conseguenze di un'errata o di una mancata iscrizione, da parte del funzionario addetto, nei confronti tanto della parte ricorrente o resistente quanto dell'erario.

I problemi interpretativi cui ha dato luogo l'introduzione del comma 3.1 dell'art. 14 D.P.R. nr. 115/2002 hanno già indotto la Prima Presidente della S.C. di Cassazione a rivolgere al Ministero una serie di quesiti in ordine alla condotta da tenere, da parte del personale di cancelleria, ove il C.U. non venga corrisposto neppure nel minore importo. In particolare se, in questo caso, l'iscrizione debba essere rifiutata oppure rimanere sospesa e, in tale ultima ipotesi, se sia configurabile o meno un termine entro il quale l'avvocato debba comunque provvedere al versamento del C.U.

Ad oggi non è stata data risposta.

Nell'attesa è opportuno stabilire dei criteri che assicurino uniformità nell'operato delle cancellerie civili di questo Tribunale e consentano ai funzionari addetti di assolvere ai propri compiti in maniera sicura e corretta.

Questa Presidenza, anche nell'esercizio ex lege delle funzioni di dirigente amministrativo, ritiene opportuno ispirarsi ad un criterio di prudenza che, nel dubbio interpretativo posto dalla locuzione *“la causa non può essere iscritta a ruolo”* che, allo stato, rende la sospensione dell'iscrizione non meno plausibile del definitivo rifiuto, suggerisce di attestarsi su di una posizione di attesa sia sulla sorte della richiesta medesima, sia sulla configurabilità di un termine entro il quale il difensore potrebbe procedere al pagamento prima di vedersi rifiutata la richiesta nella considerazione che, in assenza di una specifica previsione normativa o di una risoluzione ministeriale in tal senso, la fissazione di detto termine, con effetti irreversibili alla sua scadenza, si appalesa in carenza di potere.

Tutto ciò premesso, l'Ufficio si atterrà alle seguenti linee guida:

- 1) il funzionario verificherà l'avvenuto pagamento dell'importo minimo previsto di € 43,00 a titolo di contributo unificato (salvo il pagamento previsto di importi inferiori e salva l'ipotesi di esenzione) e iscriverà a ruolo,; procederà altresì ad attivare il recupero coattivo per l'importo maggiore dovuto e non pagato;
- 2) nell'ipotesi in cui l'atto non sia accompagnato dal pagamento prescritto, il funzionario non procederà all'iscrizione a ruolo, ma lo manterrà sospeso fino al pagamento di quanto dovuto (solo a quel punto iscrivendo a ruolo) e ne darà comunque comunicazione tramite mail al difensore;

- 3) nell'ipotesi di citazione o ricorso con contemporaneo sub-procedimento per il quale sia previsto un contributo unificato per il fascicolo principale e un altro per il sub-fascicolo, si procederà a iscrivere a ruolo il fascicolo principale aggiornando gli eventi previsti anche per il sub solo se risulti pagato il contributo unificato minimo nel fascicolo principale (€ 43,00 o l'importo minore dovuto, salvo esenzione). Si procederà successivamente al recupero dell'importo dovuto e non pagato per il sub-fascicolo. In assenza delle condizioni previste, il funzionario non procederà all'iscrizione a ruolo, ma manterrà sospeso l'atto fino al pagamento di quanto dovuto e ne darà comunque comunicazione tramite mail al difensore;
- 4) nell'ipotesi di reclamo, il funzionario procederà con iscrizione a ruolo solo dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni previste per legge. In assenza, non procederà all'iscrizione a ruolo, ma manterrà sospeso l'atto fino al pagamento di quanto dovuto e ne darà comunque comunicazione tramite mail al difensore;
- 5) il funzionario verificherà la presenza dell'apposita dichiarazione di esenzione dal contributo unificato nelle conclusioni dell'atto introduttivo; contemporaneamente verificherà il deposito della documentazione comprovante il possesso dei requisiti reddituali;
- 6) il funzionario verificherà che l'autocertificazione contenga la dichiarazione del possesso dei requisiti in quanto risultanti dall'ultima dichiarazione (art. 9 DPR 115/2002). L'autocertificazione dovrà essere debitamente sottoscritta e datata come previsto dall'art. 46 DPR 445/2000. L'autocertificazione relativa alla situazione reddituale non deve essere necessariamente autenticata dal difensore. Se sottoscritta e presentata telematicamente, l'autocertificazione deve essere accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (art. 65 D. Lgs.vo nr. 82/2005);
- 7) nell'ipotesi di autocertificazione di esenzione dal contributo unificato che presenti irregolarità e/o omissioni (ad esempio, errata indicazione dell'anno di imposta, mancanza di sottoscrizione, di data, di copia di un valido documento di riconoscimento etc.), il funzionario ne darà notizia per mail all'avvocato (art.71, co.3°, D.P.R. nr.445/2000) e non procederà all'iscrizione a ruolo fino alla regolarizzazione dell'atto stesso;
- 8) laddove il sistema non permettesse di verificare le condizioni previste dalla norma e specificate dalla richiamata risposta a quesito dell'8/8/2024 (ad esempio, pagamenti o documentazione non leggibili), il funzionario non procederà all'iscrizione a ruolo e notificherà il difensore ai fini della successiva regolarizzazione.

Le presenti linee guida saranno riconsiderate non appena il Ministero avrà dato risposta ai quesiti formulati dalla Prima Presidente della S.C. di Cassazione.

Ad esse si atterrà anche l'Ufficio del Giudice di Pace di Brindisi.

Si comunichino:

- ai Direttori delle cancellerie civili, anche per la successiva diffusione tra il rispettivo personale amministrativo;
- all'Ufficio del Giudice di Pace di Brindisi;

- al Presidente di Sezione dr. Sergio Memmo, anche quale magistrato collaboratore del coordinamento dell'Ufficio del G.d.P.;
- all'Ordine degli Avvocati di Brindisi, con preghiera di procedere alla massima diffusione tra gli iscritti e di sollecitare il contributo del pagamento del C.U. nei termini di legge.

Si pubblichino sul sito istituzionale del Tribunale di Brindisi.

Brindisi, 12/3/2025

Il Presidente

(anche quale coordinatore dell'Ufficio del G.d.P. di Brindisi)

Dr. Vincenzo P. Scardia